



COMUNE DI URBISAGLIA

PROVINCIA DI MACERATA

Copia Verbale di Deliberazione N° 82 del 29-12-2017 DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA CANI
CON LA MERIDIANA COPERTAIVA SOCIALE DI MACERATA**

L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 20:00, nella sala delle riunioni con l'osservanza delle prescritte formalità di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Giubileo Paolo Francesco	SINDACO	P
BROCCOLO ROBERTO	VICE SINDACO	P
PETRINI CASSANDRA	ASSESSORE	P

Assiste il Segretario Perroni Benedetto.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Giubileo Paolo Francesco nella sua qualità di SINDACO invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'atto di G.C. n. 52 del 3.9.2014 di affidamento dell'incarico con decorrenza 1.10.2014 del servizio di custodia cani randagi con la Ditta soc. coop. Meridiana con sede a Macerata e di approvazione del convenzione per la regolamentazione del servizio per il periodo 1.10.2014 - 31.12.2015;

RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 23.12.2015, mediante la quale si procedeva a rinnovare con decorrenza 1.1.2016 il servizio di custodia cani randagi direttamente dalla Coop. Soc. MERIDIANA con sede in Macerata ;

RICHIAMATA , infine, la deliberazione della Giunta Comunale n.63 del 21.12.2016 mediante la quale si procedeva a rinnovare per l'anno 2017 con decorrenza 01.01.2017 il servizio di custodia cani randagi direttamente alla Coop. Soc. MERIDIANA DI MACERATA

PRESO ATTO che il servizio è stato gestito in modo professionale e corretto presso detta struttura, e la ditta si è dichiarata disponibile a continuare nella gestione del servizio in parola alle medesime condizioni precedentemente praticate anche per il futuro i cani randagi del nostro territorio al prezzo di e. 1,90 a cane per ciascun giorno di permanenza, oltre all'IVA,;

VISTA la nota della Meridiana Cooperativa Sociale pervenuta in data 28.12.2017 con la quale la stessa conferma la disponibilità a proseguire il servizio di custodia cani per gli anni 2018/2019 e 2020 alle stesse condizioni al momento in essere , vale a dire a fronte di un corrispettivo di € 1,90 più' IVA per ogni anno;

RITENUTO di procedere al rinnovo dell'affidamento del servizio per un periodo di anni tre alle condizioni suddette, tenuto conto di quanto stabilito dalla Regione Marche con D.G.R. 1314 del 15.9.2012;

VISTO lo schema di contratto costituito di n. 11 articoli, per affidare detto servizio, da sottoscrivere , come da testo allegato;

VISTI i favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di atto dal responsabile dell'Ufficio proponente e dal Responsabile del Servizio Finanziario, anche sotto il profilo della copertura finanziaria, resi ai sensi dell'art.49 del D. L.gvo n. 267 del 18.08.2000;

Con voti unanimi,

DELIBERA

- Di rinnovare con decorrenza 1.1.2017 il servizio di custodia cani randagi direttamente alla Coop. Soc. MERIDIANA con sede a Macerata in C.da Vallebona n. 2.

- Di approvare l'allegato schema di contratto che dovrà regolare il servizio in parola per tutto il periodo dall'01.01.2018 al 31.12.2020, da sottoscrivere da parte del Responsabile del Servizio interessato..

- Di dare atto che la spesa relativa sarà impegnata con apposita determinazione dal Responsabile del Servizio con apposito atto gestionale.

- Di disporre la comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 TUEL 267/2000.

Quindi con separata votazione resa ad unanimità di voti dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL n. 267/2000.

COMUNE di URBISAGLIA
Provincia di Macerata

REP. N.

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E
MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI

Tra il Comune di Urbisaglia (MC), C.F.00264420431 rappresentato dal Responsabile del Servizio Affari Generali ING. NAZARENO SAGRETTI dell'Ente, con sede in Urbisaglia - C.so Giannelli, 45
E

MERIDIANA Coop. Soc., con sede in MACERATA, C.da Vallebona.2, P.Iva 01232050433

rappresentata da....., nato a Macerata il e residente in Macerata, Via Pesaro n. 30

PREMESSO:

- che la Legge Regionale 20 gennaio 1997, n. 10 - Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo, all'art. 1, testualmente recita:

1. *"La Regione tutela le condizioni di vita degli animali da affezione, promuove la protezione degli stessi e il controllo del randagismo al fine di realizzare su tutto il territorio regionale un corretto rapporto uomo - animale.*
2. *Ai fini della presente legge si intendono per animali da affezione gli animali appartenenti a specie mantenute per compagnia o riporto, senza fini produttivi o alimentari.*
3. *Allo scopo di garantire il benessere degli animali è vietato causare loro dolore o sofferenza e organizzare spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private che possano comunque comportare maltrattamenti o sevizie.*
4. *All'attuazione della presente legge provvedono, nei rispettivi ambiti di competenza, la Regione, Le province, I comuni singoli o associati, le Comunità Montane e le Aziende unità sanitarie locali, con la collaborazione delle associazioni protezionistiche, naturalistiche e di volontariato interessate iscritte all'albo regionale."*

- che l'Amministrazione Comunale favorisce attività comprendenti anche la pianificazione di interventi per il contenimento del fenomeno del randagismo, con l'incentivazione degli affidi e del contenimento delle nascite, anche presso i privati, per la prevenzione dei casi di abbandono, da realizzarsi mediante un controllo più mirato e sistematico della

popolazione canina e attraverso interventi di sensibilizzazione nei confronti dei proprietari di cani rivolti al rispetto degli adempimenti previsti dalla legge;

- che l'Ente, con la presente convenzione intende disciplinare quanto connesso al servizio di cattura, ricovero e custodia cani randagi in ottemperanza a quanto disposto dell'art.1 della Legge Regionale sopra citata, impegnandosi:

a) ad attuare sistematici interventi di controllo sulla popolazione canina presente sul proprio territorio al fine di assicurare la regolare iscrizione all'anagrafe canina degli animali,

b) a realizzare iniziative di sensibilizzazione ai fini della prevenzione del randagismo;

- che MERIDIANA SOC. COOP., di seguito chiamata Azienda, è in possesso di autorizzazione sanitaria rilasciata dal Sindaco del Comune di in data, prot. n. e gestisce strutture conformi a quanto disposto dalle normative vigenti per la custodia di cani randagi,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto il servizio di custodia e mantenimento di cani randagi catturati nel territorio del comune di Urbisaglia e trasportati, da personale della Zona Territoriale 9 di Macerata, al CANILE COMUNALE DI MACERATA, gestito dall'Azienda, con le modalità previste dalla Legge 14 agosto 1991, n° 281 e Legge Regione Marche n. 10 del 20 gennaio e succ. mod. e int.

ART. 2

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'azienda metterà a disposizione idonei spazi per il ricovero dei cani accalappiati, provvedendo in forma corretta alla loro custodia e mantenimento 24 ore su 24. I cani randagi avvistati sul territorio del Comune di Urbisaglia verranno segnalati dall'Ente medesimo al servizio Veterinario della Zona Territoriale n. 9 di Macerata, che procederà tramite i propri operatori alla cattura per i necessari controlli sanitari e per l'identificazione mediante inserimento del microchip. Le relative spese alle operazioni sono a carico della Zona Territoriale n. 9 di Macerata. L'azienda è legalmente responsabile della custodia dei cani randagi ricoverati fino alla successiva adozione ovvero fino al decesso degli stessi. L'azienda dovrà attivare quanto necessario per annotare i dati segnalati dalla Zona Territoriale n. 9 di Macerata relativamente agli animali introdotti, la loro provenienza, la data di ingresso e la eventuale successiva destinazione, così come previsto dalla normativa vigente

.

ART. 3

CUSTODIA DEGLI ANIMALI

I randagi saranno ricoverati in appositi boxes e regolarmente accuditi e custoditi. In particolare il canile dovrà provvedere quotidianamente a:

Somministrare ai cani un idoneo pasto giornaliero in quantità adeguata alla taglia di ogni singolo animale. Ogni recinto deve essere dotato di recipiente con acqua potabile.

Pulire regolarmente i boxes ed effettuare interventi frequenti di disinfezione e derattizzazione.

Sottoporre gli animali a controllo veterinario ed in caso di malattia provvedere alla somministrazione delle cure del caso.

Favorire le adozioni dei cani randagi ospitati permettendo l'accesso al canile ai privati cittadini che, all'atto dell'adozione, dovranno compilare apposito modulo, come da normativa vigente.

ART. 4

CESSIONE DEI CANI RICOVERATI

Le Associazioni e/o i singoli privati possono adottare animali ricoverati; nel qual caso l'azienda è tenuta a comunicare al Comune di Urbisaglia ed al Servizio Veterinario della Zona Territoriale n. 9 di Macerata l'avvenuta adozione dei cani ospitati.

ART. 5

ACCESSO AL CANILE

L'accesso al canile deve essere consentito alle autorità di controllo, al personale e a tutti i cittadini interessati all'adozione di un cane, tutti i giorni feriali, per un monte ore settimanale di almeno 20 ore (antimeridiane o pomeridiane) da rendere noto al pubblico mediante apposizione di apposito cartello all'ingresso della struttura e comunicato al Comune.

ART. 6

LA PRATICA DELL'EUTANASIA

In caso di malattie gravi, incurabili o di comportamenti pericolosi per la collettività, il titolare del canile dà comunicazione immediata al Comune di Urbisaglia ed al Servizio Veterinario della Zona Territoriale n. 9 di Macerata che provvede ad attivare il veterinario incaricato alla verifica dello stato di salute del cane. Se verrà riscontrata dal veterinario l'effettiva gravità, incurabilità o pericolosità dell'animale, e solo nei casi previsti dalla normativa vigente, il veterinario della Zona Territoriale n. 9 di Macerata, provvederà alla soppressione del cane con il metodo dell'eutanasia indolore.

ART. 7

AFFIDAMENTO CANI CATTURATI E PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO

Decorso il periodo di osservazione dei cani catturati, l'Azienda si impegna a favorire le loro adozioni informando i cittadini della possibilità che gli stessi vengano adottati.

A tal fine, inoltre, l'azienda dovrà consentire alle associazioni di volontariato, iscritte da almeno 6 mesi nel registro regionale, l'accesso alla struttura, concordando con le stesse le modalità operative di intervento che si concilino ed adattino con il piano gestionale e di lavoro e che risultino compatibili con le disposizioni statutarie e regolamentari dell'azienda. La copertura assicurativa dei volontari sarà a carico delle relative associazioni di volontariato di appartenenza.

L'Azienda invierà mensilmente al Comune di Urbisaglia scheda illustrativa indicante il numero dei cani ricoverati a inizio e fine mese ed i risultati conseguiti nel corso dell'attività inerente l'esecuzione del servizio affidato.

ART. 8

RESCISSIONE DEL RAPPORTO

Il Comune di Urbisaglia si riserva di rescindere in qualsiasi momento il contratto di affidamento del servizio qualora venissero a mancare i requisiti igienico sanitari degli ambienti di custodia e si riscontrassero gravi violazioni a quanto previsto dal presente contratto.

ART. 9

DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è fissata in mesi dodici, con decorrenza dal e fino al

Il contratto potrà essere rinnovato per ugual periodo previa comunicazione scritta fra le parti.

ART. 10

CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE

Il costo giornaliero per la custodia e l'alimentazione di ogni singolo cane è fissato in € 1,90 più IVA da mantenere invariato per tutta la durata del presente contratto.

Allo scadere di ogni mese l'Azienda consegnerà al Comune di Urbisaglia - Ufficio Segreteria, la fattura relativa al servizio espletato con allegata la scheda illustrativa di cui all'art.7.

Il pagamento da parte del Comune di Urbisaglia avverrà entro 30 giorni da ricevimento della relativa fattura.

L'Azienda, a sua volta, si impegna a non pretendere il riconoscimento di interessi di sorta qualora l'Ente per ragioni di forza maggiore o per obbiettive esigenze di cassa si venisse a trovare nella difficoltà di effettuare il pagamento entro il termine fissato.

ART . 11
CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che avranno a sorgere tra il Comune di Urbisaglia e l'Azienda, per la custodia e il mantenimento dei cani randagi catturati sul territorio del Comune di Urbisaglia, qualunque sia la loro natura, nessuna esclusa, il Foro competente è quello di Macerata.

Urbisaglia,

MERIDIANA COOP. SOC.

IL RAPPRESENTANTE DEL
COMUNE DI URBISAGLIA

Parere di REGOLARITA' TECNICA
Esito Favorevole

Il Responsabile del parere
F.to NAZARENO SAGRETTI

Data 29-12-2017

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

SINDACO
F.to Giubileo Paolo Francesco

Segretario
F.to Dott.ssa Benedetto Perroni

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

prot. _____

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 Legge 18.6.2009 n° 69) , per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 della legge 267/2000
Urbisaglia 03-04-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Benedetto Perroni

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio
Urbisaglia Li, 03-04-2018
16

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Benedetto Perroni

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per :
[] dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134 - 4 comma, TUEL - D-LGS 267 del 18.08.2000

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3 comma, TUEL - D-LGS 237 del 18.08.2000 i
Urbisaglia Li, 15-04-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Benedetto Perroni